

VINCENZO CUFFARO

IL PROBLEMA DELLA VERITÀ-FALSITÀ

Debbo subito avvertire che le brevi riflessioni che intendo esporre forse non rispecchiano il tema che, nella lapidarietà con cui è riportato nel programma, evoca raffinati dibattiti tra filosofi o sottili dispute tra teologi.

In termini più modesti mi sembra che il « problema » della verità o meno delle informazioni diffuse per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa non sia ignoto alla realtà positiva e con essa debba, quindi, innanzitutto misurarsi.

È certo superfluo ricordare le due norme che disegnano l'istituto della rettifica nel settore della stampa e della televisione; norme che recano entrambe il riferimento alla contrarietà a verità là dove individuano i presupposti di operatività del diritto.

È altrettanto noto che la formula delle due norme non è identica giacché rispetto a quella dettata per il settore della stampa (art. 8 legge 47/78, come modificato dalla legge 416/81) ove è marcata la valutazione dell'agente con il riferimento a « pubblicazioni di immagini o attribuzioni atti e pensieri o affermazioni *ritenuti lesivi* della loro dignità o contrari a verità », la disposizione sulla rettifica per il settore radiotelevisivo ancora nella più recente formulazione (art. 10 legge 223/90) nel richiamare anch'essa il presupposto della « contrarietà a verità » sembra prescindere da tali esclusive valutazioni soggettive.

Quindi, al di là delle critiche mosse al modo con cui è disciplinato il procedimento finalizzato alla realizzazione del diritto di rettifica, resta sul piano positivo la considerazione che rispetto ad una comunicazione « contraria a verità » già esistono strumenti di reazione sufficientemente disciplinati.

Ma allora vien fatto di chiedersi quali spazi potrebbe occupare il Giurì sotto tale specifico profilo e quali lacune potrebbe essere chiamato a colmare.

In tale prospettiva può innanzitutto considerarsi il modello cui la proposta è ispirata. Il codice di autodisciplina pubblicitaria reca al riguardo una norma di portata sostanziale là dove, art. 6, richiede che l'emittente dei messaggi debba « essere in grado di dimostrare la

veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate ».

Rispetto a tale modello e riflettendo sugli altri dati positivi prima ricordati penso possano essere formulati tre ordini di considerazioni.

Diretta, la prima, a rilevare come la prassi, e non solo questa, abbia compiuto una interpretazione dello strumento della rettifica in termini marcatamente individualistici.

Volta, la seconda, a rilevare che una previsione qual è quella del codice di autodisciplina pubblicitaria appare nel suo rigore incongrua rispetto al diverso fenomeno dell'informazione e della cronaca tutte le volte in cui queste non riguardino comunicazioni di prima mano. C'è il pericolo, a mio modo di vedere, che con l'introduzione di una norma egualmente rigorosa si finisca per stravolgere quel delicato equilibrio tra le situazioni giuridiche soggettive che, come è noto, vengono in considerazione nel settore.

Una terza considerazione vuole tuttavia segnalare l'insufficienza dei modelli di autoregolamentazione sinora sperimentati. Ad esempio il patto sui diritti e doveri dei giornalisti, presentano nel dicembre 1990 dal quotidiano la Repubblica come strumento « a difesa dei lettori », pur recando un lungo riferimento « al garante del lettore », ben poco esprime al fine di dare consistenza effettiva a tale garanzia.

Le considerazioni ora svolte non credo, tuttavia, debbano indurre ad un giudizio di segno negativo sulla iniziativa del Giurì giacché, al contrario, sollecitano ulteriori e positive valutazioni.

La prima di queste riguarda l'ambito dei soggetti potenzialmente pregiudicati dalla violazione della verità dell'informazione e, correlativamente, l'individuazione dei valori tutelati: in particolare se tali valori debbano essere esclusivamente quelli della sfera privata del singolo ovvero quelli della collettività dei destinatari dell'informazione. Se, come credo, il dilemma debba essere risolto a favore della seconda soluzione, allora l'istituto del Giurì potrebbe supplire validamente a quelle cautele cui troppo spesso indulge il Giudice ordinario nell'apprezzare i soggetti interessati a contestare la veridicità delle notizie oggetto della comunicazione informativa.

La seconda riflessione attiene al contenuto della valutazione demandata all'organo investito del problema.

Messa da parte la prospettiva di un accertamento della verità dell'informazione in termini assoluti, in quanto tale prospettiva, già discutibile sul piano teorico, non credo possa raggiungere sinceranti effetti sul piano pratico, resta a mio avviso il controllo sul rispetto dei necessari requisiti di obiettività e completezza dell'informazione.

Non si tratta di sostituire una formula con un'altra ma di introdurre un differente e plausibile criterio di valutazione della condotta informativa.

Criterio rispetto al quale assume un diverso e pregnante significato il richiamo, espresso nell'art. 6 del codice di autodisciplina già ricordato, alla « consistenza delle testimonianze usate ».

Criterio alla cui determinazione possono allora concorrere quei parametri di correttezza e buona fede che entrambi rinviando non già, o comunque non solo, al profilo della verità o falsità della notizia bensì al modo con cui la notizia è stata proposta, al fine di realizzare un corretto funzionamento del processo informativo.

In tale prospettiva, non credo avrebbe allora senso immaginare un organo, sostitutivo del Giudice, che possa dirsi depositario della « verità dei fatti » o che possa compiere indagini esaustive al riguardo, mentre è ragionevole ritenere che un Collegio qualificato possa, con un apprezzamento più tecnico di quello demandato al Giudice e forse con una maggiore sensibilità maturata in un diverso contesto di esperienze professionali, effettivamente verificare se la condotta sia stata rispettosa di quei caratteri di obiettività e completezza cui l'informazione dovrebbe sempre ispirarsi.